

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1551-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE GOLFARI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Ambiente

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(V. Stampato Camera n. 3449)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui è in esame la conversione prevede: la spesa di 80 miliardi per provvedere allo smaltimento dei rifiuti caricati sulle navi che ritornano dall'estero; una procedura per la definizione dei porti di attracco per le navi medesime ed inoltre una norma di chiarimento della disposizione dell'articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativa alla classificazione ed allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, in cui si attribuisce la priorità per il finanziamento presso il FIO dei progetti di impianti di incenerimento di detti rifiuti.

Circa le modifiche apportate al testo del decreto da parte della Camera dei deputati, si sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle regioni e dei comuni nella procedura relativa alla soluzione del problema dei rifiuti speciali. Peraltro, in ordine alla modifica apportata alla precedente normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, si manifesta perplessità relativamente alla possibilità che l'attenuazione del rigore della nuova formulazione, rispetto alla precedente, possa dare adito ad una sostanziale vanificazione della disciplina introdotta dal ricordato articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Si esprime inoltre perplessità circa la priorità attribuita nell'ambito del FIO ai progetti relativi alla realizzazione di impianti di termodistribuzione, di rifiuti ospedalieri, visto quanto sta accadendo in questi giorni a Milano sul versante ambientale.

Relativamente alle modifiche da introdurre alla disciplina della citata legge n. 475, sarebbe stato in qualche modo opportuno considerare la questione delle disposizioni ivi contenute all'articolo 1, comma 8. L'imposta di fabbrica-

zione sui sacchetti di plastica, infatti, per via del sistema di pagamento previsto attualmente dal decreto ministeriale applicativo della predetta norma di legge, si sta dimostrando assolutamente vessatoria, soprattutto a causa del meccanismo di cauzione e di anticipo sulla prevista produzione di sacchetti di plastica che viene imposto. Peraltro, ove si convenisse sulla inopportunità di introdurre modifiche, visti i ristretti tempi a disposizione della Camera dei deputati per esaminare gli eventuali emendamenti approvati dal Senato, si potrebbe ipotizzare, in via subordinata, un ordine del giorno in cui manifestare la predetta preoccupazione.

Il relatore, relativamente alle osservazioni svolte nell'ambito della Commissione durante l'esame in sede referente, sottolinea che è preoccupante la norma relativa allo stoccaggio limitato alle 48 ore, del cui rispetto è responsabile il direttore sanitario. In proposito, è altresì preoccupante il fatto che, mancando termini precisi per la emanazione del decreto che provvede a classificare i diversi rifiuti ospedalieri, possano esservi responsabilità anche penali senza che sia stato preliminarmente definito in quali casi si applichi la norma stessa.

Rammentando che i meccanismi sostitutivi previsti dalla normativa vigente in ordine alla attuazione della direttiva Seveso non sono stati ancora attivati, vanificando la attuazione della predetta normativa, è poi lecito dubitare che la previsione nel testo in esame di meccanismi sostitutivi costituisca una soluzione di sicura affidabilità.

In conclusione, la Commissione propone all'Assemblea di non introdurre emendamenti al provvedimento, e, ove lo ritenga, di approvare ordini del giorno che recepiscano le osservazioni e le perplessità sopra esposte.

GOLFARI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BONORA)

2 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il provvedimento, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole pur osservando l'opportunità di un esame da parte della Commissione di merito della possibilità di trasferire il costo di cui alle operazioni previste dal decreto a carico delle imprese che producono i rifiuti di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1988, N. 527

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di bonifica di aree ubicate in paesi esteri trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalità di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente»;

al comma 2, le parole: «definiti con il decreto del Presidente del Consiglio» sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato.

2-*ter*. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

2-quater. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

2-quinquies. La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali di cui al comma *2-ter* non deve superare quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

2-sexies. I rifiuti speciali di cui al comma *2-ter* debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

2-septies. Nel caso in cui non siano disponibili nel territorio delle singole regioni strutture che assicurino la termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento nonché modalità per l'adeguamento degli impianti e per l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO destinati all'ambiente.

2-octies. La disposizione del comma *2-sexies* si applica a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma *2-septies*, da adottare entro il 30 aprile 1989.

2-novies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le parole: "di quelli di cui al n. 3) del terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di quelli di cui al n. 3) del quarto comma".

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 60 miliardi per l'anno 1989. Al relativo onere si provvede, per quanto attiene all'anno 1988, mediante riduzione di importo pari a lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'onere concernente l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di importo pari a lire 60 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno"».

DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 14 dicembre 1988.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo
smaltimento dei rifiuti industriali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per i rifiuti industriali speciali e per quelli tossici e nocivi trasportati via mare per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di bonifica di aree ubicate in paesi esteri trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla individuazione del porto di attracco, del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato e delle modalità di smaltimento, nonché alla definizione dei necessari interventi.

2. Le misure attuative degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalità di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2. Le misure attuative degli interventi di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2-bis. L'articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato.

2-ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

2-quater. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonchè le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

2-quinquies. La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali di cui al comma *2-ter* non deve superare quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

2-sexies. I rifiuti speciali di cui al comma *2-ter* debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

2-septies. Nel caso in cui non siano disponibili nel territorio delle singole regioni strutture che assicurino la termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento nonchè modalità per l'adeguamento degli impianti e per l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO destinati all'ambiente.

2-octies. La disposizione del comma *2-sexies* si applica a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma *2-septies*, da adottare entro il 30 aprile 1989.

2-novies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Per il finanziamento degli interventi disciplinati dalle ordinanze di cui all'articolo 1, comma 2, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - RUFFOLO - FANFANI - AMATO -
PRANDINI - LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le parole: «di quelli di cui al n. 3) del terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di quelli di cui al n. 3) del quarto comma».

Articolo 2.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 60 miliardi per l'anno 1989. Al relativo onere si provvede, per quanto attiene all'anno 1988, mediante riduzione di importo pari a lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'onere concernente l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di importo pari a lire 60 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

2. *Identico.*